



COMUNE DI SERRAMAZZONI

**P.zza T. Tasso 7
41028 Serramazzoni (Mo)**

ORDINANZA N. 27

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RIAPERTURA DEI MERCATI- ADOZIONE DELLE MISURE PER GARANTIRE IL RISPETTO DELL' ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 82 DEL 17/05/2020.

Il Sindaco

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19, fino a tutto il 31/07/2020;

Preso atto altresì dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale, con particolare riferimento all'ultimo DPCM 17 maggio 2020 che prevede:

- all'art. 1 lettera dd) dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020, che al punto 4 stabilisce quanto segue:

“4. a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività:

- commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 1”;

Valutate le disposizioni specifiche per il commercio al dettaglio su aree pubbliche riportate alla lettera c) dell'allegato 1 all'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020 che

riportano misure generali, competenze dei comuni e misure a carico del titolare di posteggio per mercati, fiere, mercatini degli hobbisti, posteggi isolati e per il commercio in forma itinerante;

Richiamate in particolare le competenze dei comuni, così come citate nel suddetto allegato 1:

“I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell’area mercatale.

In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:

- Corsie mercatali a senso unico;
- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale;
- Individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ove ne ricorra l’opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.”

Preso atto quindi che la Regione Emilia Romagna ha ritenuto di demandare ai comuni l’individuazione della modalità organizzativa più adeguata per l’area in cui si svolgono i mercati e viene effettuato il commercio su area pubblica, in considerazione degli elementi di contesto urbano logistico e ambientale, per garantire il rispetto delle misure di precauzione prescritte;

Tenuto conto che a Serramazzoni, in Piazza Tasso, si svolge ogni mercoledì mattina il mercato non alimentare;

Rilevato che, in osservanza alla prime disposizioni in materia di prevenzione del contagio, il mercato di cui sopra è stato sospeso a partire dal 12 marzo u.s.;

Considerato che, durante tutto il periodo di permanenza dell’Emergenza Covid-19, al fine di rendere maggiormente agevole l’espletamento delle operazioni atte a favorire l’ottemperanza dei criteri e delle misure di sicurezza sotto illustrati, in applicazione a quanto stabilito dalle linee guida e disposizioni specifiche per il commercio al dettaglio su aree pubbliche riportate alla lettera c) dell’allegato 1 all’ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020, si rende opportuno individuare l’area di Piazza Tasso per lo svolgimento del mercato non alimentare del mercoledì mattina;

Ritenuto necessario, in applicazione a quanto stabilito dall'Ordinanza del Presidente della Regione n. 82 del 17/05/2020, disciplinare, da parte di questo Ente, la gestione del mercato previa adozione dei criteri e misure idonee in modo da assicurare, anche previo accordo con gli esercenti la vendita dei generi non alimentari, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che demanda al sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Richiamato l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: *"5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"

Vista la legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Viste le disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, "Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

E' consentito l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale del mercoledì per la vendita di prodotti non alimentari in Piazza T. Tasso, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. delimitazione di Piazza Tasso mediante l'apposizione di transennatura e bandella bianca e rossa, al fine di consentire l'accesso all'area solo dall'ingresso autorizzato;
2. individuazione di due varchi, di cui uno che consenta l'accesso in entrata per i clienti in corrispondenza di Piazza Tasso (entrata della Piazza in corrispondenza dell'albergo Posta) ed uno in uscita in corrispondenza di Piazza Tasso (lato Banca BPER). Entrambi i varchi saranno presidiati da volontari, in modo da consentire l'accesso contingentato all'area secondo il criterio "tante persone escono tante ne entrano";
3. il numero di utenti presenti all'interno dell'area mercatale, al fine di evitare assembramenti, non potrà superare contemporaneamente il triplo del numero dei banchi presenti, esclusi dal conteggio gli operatori commerciali, le forze dell'ordine e gli addetti al presidio dell'area;
4. Il posteggio n. 4, al momento non occupato dal proprio titolare, viene soppresso e lo spazio di n. 7 metri viene utilizzato per distanziare maggiormente i posteggi di quella fila;
5. L'operatore del posteggio n. 31 dovrà essere spostato all'interno del mercato al n. 23 lasciando libero l'accesso al negozio alimentare Conad City in modo da non interferire con i clienti che sosterranno dinnanzi all'attività in attesa di entrare;

6. Il titolare del posteggio n. 6 dovrà ruotare la propria attività in senso orario di 90 gradi in modo da permettere al titolare del posteggio n. 7 di arretrare ed aumentare dunque la distanza dall'operatore n. 16;
7. L'operatore n. 16 dovrà spostarsi al posteggio n. 13 che non è al momento assegnato;
8. I posteggi non occupati destinati alla "spunta" n. 10, 11, 16, 14, 18, 19, 20 e 22 sono soppressi;
9. Agli operatori, al fine di non ridurre la superficie del posteggio, sarà concessa la sola facoltà di vendita frontale mentre dovranno inibire attraverso l'uso di cordelle, o di altri mezzi che riterranno idonei, l'accesso delle persone tra un banco e l'altro;
10. Tutti gli operatori dovranno posizionare obbligatoriamente sul fianco del proprio posteggio, solamente là dove vi sia un passaggio libero, un telo al fine di limitare la vendita solamente in modalità frontale come stabilito al precedente punto n. 10 e creare percorsi liberi per i frequentatori del mercato;
11. Gli operatori che effettuano la vendita con "carrelli" dovranno posizionare indicazioni precise per stabilire il percorso tra i carrelli stessi e il senso di marcia individuando con idonei cartelli il punto di entrata e di uscita;
12. Il tratto di piazza Tasso dinnanzi alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna e al bar Barone Rosso verrà chiuso al traffico, con idonea ordinanza emessa della Polizia Municipale che modificherà e regolamenterà la viabilità dell'area, e verranno istituiti temporaneamente n. 3 posteggi nella parte terminale di metratura 7 x 5 da destinare agli operatori alla "spunta" individuati con le lettere a, b e c;
13. ogni esercente dovrà assicurare:
 - che i propri collaboratori e la propria clientela rispettino il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno un metro ed il divieto di assembramento;
 - pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - l'uso delle mascherine (obbligatorio), mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - in caso di vendita di abbigliamento la messa a disposizione della clientela di guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
 - in caso di vendita di beni usati dell'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
14. per ridurre il tempo di attesa, al personale sanitario, ai disabili e alle donne in stato di gravidanza sarà data priorità di accesso;

15. dovrà essere collocata all'ingresso dell'area apposita cartellonistica rivolta agli acquirenti che contenga le informazioni atte a garantire il distanziamento sociale in lingua italiana e in lingua inglese;
16. la clientela non dovrà attardarsi negli acquisti ed impegnare il tempo strettamente necessario a tal fine;
17. il rispetto di ogni altra misura di cautela individuata, anche successivamente, dalle competenti autorità;
18. L'obbligo di ottemperare alle presenti prescrizioni grava sia nei confronti di chi opera nel mercato sia nei confronti di chi lo frequenta;
19. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data di adozione della medesima e sono efficaci fino ad altra indicazione;
20. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e l'inottemperanza sarà punita ai sensi dell'art. 4 DL 25 marzo 2020 n. 19

DEMANDA

di far rispettare le previsioni della presente Ordinanza al Servizio di Polizia Locale, oltreché alle forze della Polizia statali presenti sul territorio e che tale provvedimento venga pubblicato nel sito web comunale nonché inviato alle associazioni di categoria.

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza si procederà con sanzione amministrativa secondo la normativa vigente D.L 33 del 13 maggio 2020 ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020) e relativo DPCM attuativo del 17.05.2020.

INFORMA

che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna; in alternativa nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Serramazzoni, li 19/05/2020

Il Sindaco
Claudio Bartolacelli



